

N. 01881/2011 REG.PROV.CAU.
N. 03189/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2011, proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Rasini in Milano, Via Montenero n. 11;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese per l'a.a. 2011/2012, nella quale la ricorrente risulta collocata oltre il 60[^] posto in graduatoria e, quindi, non ammessa al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non

considerano l'iscrizione di parte ricorrente, nonché di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Università degli Studi di Pavia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso sia assistito da sufficiente fumus atteso che sembra preferibile ritenere che, in mancanza della completa copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari, l'Università avrebbe dovuto provvedere alla saturazione della copertura dei posti disponibili, consentendo quindi l'iscrizione agli studenti italiani utilmente collocati in graduatoria; anche considerando che la *ratio* sottesa al numero chiuso delle iscrizioni universitarie sembra soprattutto ispirata a ragioni di garanzia di adeguata offerta formativa;

ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese cautelare della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2012. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Raffaello Gisondi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)